SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile» **(242)**

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 7, 8 e *passim*
ANTONIAZZI *(PCI)* 14
BOMBARDIERI *(DC), relatore alla Commissione* 5, 7, 11
GARIBALDI *(PSI)* 5
LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7, 11, 12
ROSSI Aride *(PRI)* 5, 18
SPANO Ottavio *(PSI)* 16
TOROS *(DC)* 18
TORRI *(PCI)* 5, 11, 12

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(297)**, d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(383)**, d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto

«Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(435)**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 20, 23
ANTONIAZZI *(PCI)* 23
SPANO Ottavio *(PSI), relatore alla Commissione* 20, 23

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile» (242) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile» (242).

Ricordo che nella scorsa seduta erano stati accantonati gli articoli 1 e 9.

Riprendiamo, pertanto, l'esame dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

(*Assegno ordinario di invalidità*)

1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, per i quali non sia stata prestata attività lavorativa.

7. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, la retribuzione di ciascun anno solare, da prendere a base per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della pensione ai superstiti di cui al precedente comma, è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

8. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto, anche, dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza suddetta.

9. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.

10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno, per i quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno di invalidità è incompatibile con l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Torri, Di Corato, Antoniazzi, Iannone e Montalbano alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Sostituire il quarto ed il quinto comma con il seguente:

«La integrazione di cui all'ultima parte del comma precedente spetta soltanto:

a) al lavoratore dipendente riconosciuto invalido a norma del primo e del secondo comma che si viene a trovare in stato di disoccupazione e per il solo periodo di inoccupazione;

b) al lavoratore autonomo iscritto nelle gestioni speciali riconosciuto invalido a norma del primo e secondo comma che cessa la sua attività lavorativa come titolare o collaboratore familiare dell'impresa diretto-coltivatrice, artigiana, commerciale e venga cancellato dai rispettivi elenchi o albi e per il solo periodo di inattività così certificata».

1.1

Sopprimere il quarto comma a partire dalle parole: «Per i soggetti coniugati», *fino alla fine del comma.*

1.2

Dopo il comma nono aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato degli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato».

1.6

Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:

«12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità».

1.8

Sopprimere il settimo comma.

1.4

Sempre allo stesso articolo i senatori Bombardieri e Spano Ottavio hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il comma nono aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno preceden-

temente liquidato, incrementato degli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato».

1.5

Sostituire il comma dodicesimo con il seguente:

«12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità».

1.7

Sopprimere il settimo comma.

1.3

TORRI. In considerazione di quanto discusso nella Sottocommissione e valutato il fatto che Governo e maggioranza hanno proposto tale testo dell'articolo 1 in riferimento al decreto-legge n. 463 – che era stato anch'esso oggetto di esame da parte del Comitato ristretto – il Guppo comunista ritira l'emendamento 1.1. È nostra intenzione ritirare anche l'emendamento 1.2, pur dovendo manifestare il nostro dispiacere per aver incontrato nella maggioranza solo una disponibilità ad esaminare il contenuto delle nostre richieste, ma non a valutare la possibilità di superare la questione con un aumento del reddito riferito ai soggetti coniugati. Tuttavia non si tratta di una questione generale, di principio, tale da spingerci a modificare la nostra valutazione sull'insieme del disegno di legge. Quindi, proprio per non intralciare ulteriormente l'*iter* del provvedimento, ritiriamo questi due emendamenti.

Manteniamo, invece, gli emendamenti 1.4, 1.6 ed 1.8, che corrispondono agli emendamenti presentati dalla maggioranza.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.3 e tutti gli emendamenti da me presentati. L'emendamento 1.3 è volto a sopprimere il settimo comma, dato che la materia è già sufficientemente regolamentata dalle leggi precedenti

ROSSI Aride. La materia è già sufficientemente regolamentata dalla legge finanziaria!

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, non c'è bisogno di illustrazione, in quanto mi sembra sufficientemente chiaro.

GARIBALDI. Signor Presidente, prima di esprimere un emendamento all'articolo 1, desidero fare una precisazione. Ho appreso dal processo verbale che nell'ultima seduta della Commissione, stante la mia assenza, non è stato preso in esame un emendamento che avevo presentato e che tendeva ad inserire, dopo l'articolo 15, il seguente articolo:

«Art. 15-*bis*.

1. Al fine di esaminare i ricorsi avverso la reiezione delle domande di assegno di invalidità, di pensioni di inabilità, di assegno mensile di accompagnamento è istituito presso ogni sede provinciale INPS un collegio medico permanente formato dal coordinatore sanitario USL capoluogo, o da un suo delegato, che lo presiede, dal medico della sede e, di volta in volta, dal medico del patronato interessato o da un medico designato dall'assicurato. La pronuncia del collegio di cui al presente articolo chiude comunque in modo non vincolante per le parti la fase amministrativa».

Il senso di questo emedamento era di procedere alla costituzione di un secondo grado di giudizio extragiudiziario A mio parere, questo secondo livello sarebbe necessario per evitare l'intasamento dei ricorsi nelle sedi di appello giurisdizionale, cioè nelle preture. Infatti l'articolo 15, così come formulato, abolisce il secondo livello costituito dal Comitato esecutivo dell'INPS provinciale, e quindi elimina la possibilità di un appello amministrativo con le conseguenze di cui ho detto.

Secondo me, rimettere una decisione amministrativa di secondo grado allo stesso medico – sia pure con il concorso del medico del patronato – che ha già respinto la domanda di assegno di invalidità o di inabilità è quanto meno superfluo. Perchè è inimmaginabile che colui che ha appena giudicato in un modo possa cambiare la propria opinione a distanza di poche settimane, non mutando la realtà obiettiva che motiva la richiesta di assegno.

Ritenevo importante questa precisazione affinchè essa risultasse dai resoconti, per non doverci poi sentire accusare di non aver giudicato opportuno un secondo livello di giudizio; visto che la sua mancanza creerà sicuramente una situazione di squilibrio ed inconvenienti di carattere giudiziario.

Per quanto riguarda invece, signor Presidente, l'emendamento che intendo presentare all'articolo 1, esso consiste nella soppressione al primo comma della locuzione: «in occupazioni confacenti alle sue attitudini». Infatti, la precedente normativa si fondava sull'apprezzamento della riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, ritenendo essere la capacità di guadagno il prodotto del possesso di condizioni psico-fisiche determinate – quindi capacità di lavoro in senso lato, generico – e della valutazione in sede tecnico-amministrativa delle condizioni del mercato del lavoro per cui, anche se determinate situazioni psico-fisiche, ancorchè ridotte da infermità, difetti fisici, eccetera, potevano ridurre la capacità di lavoro, cioè la validità psico-fisica, tuttavia, per domanda del mercato del lavoro, poteva esserci collocabilità, quindi capacità di guadagno. Erano dunque due i coefficienti che si prendevano in considerazione; i presupposti biologici e le condizioni socio-economiche dell'ambiente. Se adesso si vuol raggiungere l'obiettivo di limitare applicazioni per così dire «soggettivizzate» della pensione di invalidità, occorrerebbe a mio parere eliminare quell'inciso, perchè le «occupazioni confacenti alle sue attitudini» sono innegabilmente un elemento di soggettivizzazione del giudizio.

In altre parole, si rimette al medico un potere che credo vada al di là del semplice apprezzamento delle condizioni biologiche dell'individuo. Questo è

il significato dell'emendamento che propongo, per cui il riconoscimento al diritto all'assegno di invalidità o di inabilità dovrebbe essere riferito esclusivamente alle condizioni biologiche del soggetto richiedente.

LECCISI, *sottosegretaro di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole in merito ai tre emendamenti presentati dai senatori Bombardieri e Spano e si rimette alla Commissione per quanto riguardi l'emendamento del senatore Garibaldi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio (identico all'emendamento 1.4 presentato dal senatore Torri e da altri senatori), tendente a sopprimere il settimo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio (che assorbe l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Torri e da altri senatori).

È approvato.

Vorrei ora chiedere al relatore se è confermata la presentazione dell'emendamento 1.7.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione.* Si, signor presidente, è confermata; tale emendamento assorbe l'emendamento 1.8. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, vorrei dire alcune cose, perchè secondo me il riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini deve essere mantenuto al fine di evitare che nella valutazione delle infermità venga espresso un giudizio riferito ad una generica potenzialità di lavoro, ossia ad un'astratta figura di lavoratore medio con la conseguenza di far giudicare invalidi soggetti che invece mantengono integra la possibilità di impiegare, in lavori idonei e senza declassamento, la propria capacità lavorativa. Inoltre, l'eventuale abrogazione dell'espressione «in occupazioni confacenti alle sue attitudini», oltre a non assicurare un maggior rigore nel riconoscimento, snaturerebbe il significato stesso della tutela che la legge previdenziale deve garantire al lavoratore, in quanto lo porrebbe sullo stesso piano di altre leggi sociali (invalidità civile, infortuni, malattie professionali, eccetera) che, sebbene ancorate alla semplice capacità di lavoro, hanno finalità totalmente diverse. Tale eventualità costituirebbe un'ipotesi di grave recesso concettuale che andrebbe ben oltre le indicazioni derivate dalle indagini ripetutamente condotte, le quali hanno individuato nella ipervalutazione dei fattori socio-economici ed occupazionali insiti nel concetto di capacità di guadagno l'anomalia fondamentale del sistema e la causa degli abusi più frequentemente denunciati.

In conclusione, l'abbandono del criterio della capacità di guadagno deve ritenersi misura di per sè sufficiente, senza ulteriori modifiche, che rappresenterebbero una retrocessione, improponibili sul piano dottrinario e legislativo. Sono quindi contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto innanzitutto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Bombardieri e Spano (che assorbe l'emendamento 1.8 presentato dai senatori Torri ed altri).

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: «in occupazioni confacenti alle sue attitudini».

Non è approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta cosi formulato:

Art. 1.

(*Assegno ordinario di invalidità*)

1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme

che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto, anche, dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza suddetta.

8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.

9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato degli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.

10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 9 precedentemente accantonato, di cui do nuovamente lettura:

Art. 9.

(*Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità*)

1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento salvo quanto previsto al successivo comma 5.

3. La revisione può essere richiesta, anche ad iniziativa dell'interessato, in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria rilasciata da un ente o istituto di diritto pubblico.

4. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione anticipata, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

5. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

6. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, sucessiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

7 Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.

8. Quando, viceversa, per aggravamento dell'infermità, sia accertata nei confronti del titolare dell'assegno di invalidità l'inabilità assoluta e permanente, è attribuita la pensione di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle stesse rivalutazioni di cui ha già beneficiato l'assegno di invalidità. L'importo della pensione di inabilità non può comunque essere inferiore a quello dell'assegno precedentemente percepito.

9. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

Ricordo che a quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, 9.1, è dei senatori Bombardieri e Spano Ottavio e tende a sostituire al terzo comma le parole: «ad iniziativa dell'interessato», con le altre: «dall'interessato», nonchè a sopprimere alla fine del comma le parole: «rilasciata da un ente o istituto di diritto pubblico».

Il secondo emendamento, 9.2, sempre dei senatori Bombardieri e Spano Ottavio, tende a sostituire il comma ottavo con il seguente: «Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto».

Il terzo emendamento, 9.3, è del senatore Bombardieri e tende ad aggiungere di seguito al primo comma il seguente periodo: «In ogni caso l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente

legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638».

Il quarto emendamento, 9.4, ancora del senatore Bombardieri, tende a sopprimere al quarto comma dell'articolo 9 dopo l'espressione: «motivi per procedere alla revisione», la parola: «anticipata» e ad accorpare il terzo e il quarto comma.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Per quel che riguarda gli emendamenti presentati insieme al collega Spano Ottavio mi rimetto alla illustrazione che ho fatto il 2 febbraio.

Per quel che riguarda invece i successivi due emendamenti, essi sono il frutto di tutto un discorso fatto in precedenza in sede di Sottocommissione.

TORRI. Vorrei un chiarimento, se non altro perchè risulti a verbale. Cosa si intende fare con questo emendamento? Vuol dire: quando risulti all'INPS? O si mette in piedi un meccanismo di richiesta annuale delle condizioni di reddito all'interessato? Non vorrei che la legge innescasse un meccanismo di questa natura, che non controllerebbe più nessuno.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Questa, dell'emendamento proposto, mi sembra che sia una delle formulazioni migliori, date le ipotesi da prevedere in merito a questo articolo del decreto n. 463 del 1983. Si è detto che l'INPS dovrebbe riesaminare i casi in cui un assicurato che lavora ha un reddito superiore al limite indicato, con riserva di trarne le dovute conseguenze. Se questo assicurato, che lavora, non risulterà piu invalido, gli verrà sospesa la pensione.

TORRI. Per me occorre chiarire che cosa deve risultare all'INPS.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La risultanza deve rispondere a criteri obiettivi; può risultare all'INPS o può essere una dichiarazione *aliunde*.

TORRI. Il Sottosegretario non era presente, ma quando il Presidente aveva motivato la ricerca di una soluzione di questo tipo, parlava appunto della possibilità che l'INPS, proprio attraverso i meccanismi di controllo sui salari e sui redditi che può compiere, ritenga che una persona abbia superato quella soglia. Non vorrei che nel tentativo di inserire una norma che costituisce, più che altro, una direttiva all'INPS (perchè per me la possibilità di effettuare una visita di controllo era già contenuta nel primo comma del disegno di legge) andiamo a costruire una strumentazione burocratica che di fatto poi si annulla, perchè, per accertare queste cose, anzichè effettuarle attraverso i calcolatori elettronici, occorre andare a chiedere a tutti gli invalidi la dichiarazione dei redditi. Verremmo accusati, non solo dalla gente, ma anche dall'INPS, di stabilire meccanismi tali da creare solo difficoltà.

Per il resto, siamo d'accordo con i vari emendamenti presentati, ad eccezione dell'aggiunta che viene fatta al primo comma, che è, secondo noi, pleonastica. La norma prevista, cosi com'è, appare del tutto sufficiente a realizzare gli obiettivi che la stessa aggiunta si propone. Piuttosto, essa suona

come una direttiva nei confronti dell'INPS che non fa troppo onore al Parlamento.

In ogni caso, essendo favorevoli sia agli altri emendamenti sia ai contenuti generali della legge, ci asterremo dalla votazione su questo specifico emendamento.

PRESIDENTE. Non so se oggi l'INPS possa chiedere, senza una norma autorizzativa, informazioni ai suoi assicurati. Forse era inutile anche la norma che esigeva la dichiarazione, comunque, si tratta di una norma neutra e possiamo inserirla perchè deve risultare all'INPS e non ad un settimanale.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se mi consente, signor Presidente, vorrei dichiarare la mia contrarietà a questa specificazione, perchè nel momento in cui una persona deve corrispondere alla condizione obiettiva essa può essere poi verificata anche successivamente. Quando questa condizione risulti, l'INPS può accertare direttamente con i propri mezzi. Questa mi sembra la dizione più chiara.

TORRI. Prendiamo atto del suggerimento del Sottosegretario.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.3 è, secondo me, utile perchè rende esplicito il potere previsto implicitamente nel primo comma. In questo modo si riesce ad armonizzare la nuova normativa con quella di cui al decreto-legge n. 463 ed a mettere in evidenza i caratteri diversi dell'una e dell'altra. Così, non si può applicare la prima nelle ipotesi previste dalla seconda, ma vi è pur sempre un principio generale di controllo sui redditi dei lavoratori in condizione di dichiarata invalidità, come era stato introdotto nel decreto n. 463. È da questo punto di vista che nasce la mia considerazione sull'utilità di tale emendamento.

TORRI. Ai soli effetti sanitari, mi pare di capire.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto innanzi tutto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Bombardieri, tendente ad aggiungere di seguito al primo comma il seguente periodo: «In ogni caso l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638».

È approvato.

Metto ai voti il primo comma, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio, tendente a sostituire al terzo comma le parole: «ad iniziativa dell'interessato», con le altre: «dall'interessato», e a sopprimere alla fine del comma le parole «rilasciate da un ente o istituto di diritto pubblico».

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Bombardieri, tendente a sopprimere al quarto comma, dopo l'espressione: «motivi per procedere alla revisione», la parola: «anticipata» e ad accorpare il terzo e il quarto comma.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti i commi quinto, sesto e settimo, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio, tendente a sostituire il comma ottavo con il seguente: «Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto».

È approvato.

Metto ai voti il nono comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 9 che, nel testo emendato, risulta cosi formulato:

Art. 9.

(*Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità*)

1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale. In ogni caso l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.

7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.

8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

È approvato.

Eventuali ulteriori aggiustamenti formali potrebbero essere introdotti in sede di coordinamento.

L'esame degli articoli è cosi esaurito. Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto. Il Gruppo comunista considera il provvedimento complessivo, cosi come è stato definito, in modo positivo. Già nella precedente legislatura avevamo votato favorevolmente un analogo provvedimento (oggi aggiornato in base alla nuova situazione) ed avevamo espresso tale voto favorevole con

alcune motivazioni, che voglio brevemente ricordare. La prima di queste motivazioni attiene al fatto che con questo provvedimento si dà il via ad un processo volto al raggiungimento della separazione tra assistenza e previdenza. Ovviamente, questo tipo di processo porrà altri problemi nel futuro, soprattutto per garantire interventi assistenziali, non previdenziali, a favore dei cittadini privi di reddito: mi riferisco a quella parte dei cittadini che, sulla base della vecchia normativa, non avendo reddito, ricorreva alla pensione di invalidità. Il problema rimane; la pensione di invalidità viene concessa sulla base delle norme e il rischio è che una parte dei cittadini privi di qualsiasi reddito, se non interviene un qualcosa di diverso, evidentemente si troverà giorno per giorno ad affrontare i problemi della vita e dell'esistenza.

Il secondo motivo che ci porta a considerare positivamente il provvedimento è il riconoscimento della nuova introduzione dell'assegno di inabilità, quindi dell'accredito del numero massimo di contributi previsti nei confronti degli assicurati che sono inabili a qualsiasi lavoro. Questa è una modificazione sostanziale. Nel passato anche chi si trovava ad essere inabile e aveva quindici o dieci anni di contributi, percepiva una pensione rapportata solamente agli anni di contributi effettivamente versati, prescindendo dalla condizione complessiva del soggetto. L'introduzione di questa norma, cioè del livello dell'assegno di inabilità, risponde, nei casi del soggetti assicurati che si trovano in certe condizioni, ad un'esigenza inderogabile.

Il terzo aspetto è quello che riguarda l'introduzione dell'assegno di accompagnamento che parifica i trattamenti degli assicurati dell'INPS ai trattamenti che sono riconosciuti agli invalidi sul lavoro, e che agisce praticamente come un sostegno del reddito nei confronti degli assicurati più sfortunati, che con tale provvedimento possono affrontare con meno problemi, almeno dal punto di vista economico, la loro grave condizione fisica.

In quarto luogo, finalmente si fa la scelta sulla strada della separazione tra assistenza e previdenza e il punto che prevede, al terzo comma dell'articolo 1, che l'integrazione fino a concorrenza del minimo attraverso l'assegno sociale è posta a carico del fondo sociale lascia intendere che si agisce e ci si muove con una certa ottica di separazione in questo senso.

Avremmo preferito risolvere nel senso indicato ripetutamente dal collega Torri anche il problema posto dal quarto comma dell'articolo 1, laddove si fissano i limiti del doppio della pensione sociale per aver diritto all'integrazione e del triplo della pensione sociale allorchè il soggetto sia coniugato. Avremmo preferito che, in quest'ultimo caso, il limite fosse elevato al quadruplo della pensione sociale, non perchè volevamo allargare le maglie, ma perchè, evidentemente, laddove esiste un reddito mensile di 600.000 lire, diventa difficile sostenere, con la situazione esistente nel nostro paese, che non ci debba essere l'integrazione dell'assegno sociale. Comprendo benissimo che, facendo riferimento all'importo della pensione sociale ai fini dell'integrazione dell'assegno di invalidità, la nostra proposta può apparire contraddittoria, nel senso che per ciò che attiene alla concessione della pensione sociale si fa riferimento all'incirca a questi tipi di redditi, sia in presenza del soggetto, sia in presenza del coniuge. Ma voglio ribadire che la nostra posizione è solo apparentemente contraddittoria, nel senso che il disegno di legge che andiamo ad approvare innova profondamente i vecchi

meccanismi e introduce rigidità, facendo riferimento solamente alla condizione fisica del soggetto, per cui si sarebbe potuto guardare con una certa benevolenza a questa nostra proposta che avrebbe consentito non tanto di allargare le maglie, ma di garantire la possibilità dell'integrazione a soggetti nei casi in cui esiste un coniuge con un certo tipo di reddito.

Un'ultima considerazione che voglio fare, e concludo, è che questa legge, come altre che innovano profondamente le normative in vigore precedentemente, abbisogna certamente di una fase di rodaggio per la sua applicazione; può darsi che in detta fase si rendano necessarie delle correzioni.

Ho fatto questa considerazione unicamente per sottolineare che molto probabilmente se dovessimo riprendere a discutere del provvedimento, dall'inizio alla fine, troveremmo altre osservazioni da fare; però al punto in cui siamo, se c'è questo tipo di impegno, come credo ci sia, l'importante è oggi varare la legge ed operare perchè anche l'altro ramo del Parlamento la possa approvare in tempi brevi. Se nella fase di rodaggio si verificheranno alcuni problemi, in una materia così complessa, saremo sempre in tempo per introdurre eventuali innovazioni.

Per tutte le ragioni esposte, al di là delle nostre riserve, riteniamo che gli aspetti positivi verso la finalizzazione che ci proponiamo siano tali da farci esprimere il nostro voto favorevole.

SPANO Ottavio. Signor Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, in occasione della discussione sulla legge finanziaria del 1984, dissi che il nostro paese sta attraversando un momento di crisi economico-finanziaria forse senza precedenti dalla fine della guerra di liberazione ad oggi. Per questo si rendono necessari provvedimenti legislativi atti ad eliminare alcuni permissivismi concessi in passato in campo previdenziale, che hanno comportato l'indebitamento di alcune migliaia di miliardi del maggiore ente previdenziale italiano, cioè dell'INPS.

Finita l'epoca dello sviluppo che si riteneva senza fine, subentrata la recessione, ridotte le risorse da destinare agli interventi di tipo sociale, la via che ci si presenta di fronte è quella di intervenire con una terapia d'urgenza che freni l'emorragia finanziaria non attraverso tagli indiscriminati, ma incidendo sui meccanismi che l'alimentano, e che allo stesso tempo garantisca il massimo di equità sociale possibile nel presente e nell'avvenire.

Una delle vie per realizzare questo obiettivo è di introdurre criteri selettivi, che servano ad accertare l'area dell'effettivo bisogno e ad eliminare le erogazioni di prestazioni non dovute o non necessarie in rapporto al bisogno e consentano quindi di mirare l'intervento pubblico a sostegno solo ed esclusivamente delle categorie più deboli; continuare, come si è fatto fin qui, con gli interventi indiscriminati significa dare poco a tutti, bruciare risorse preziose, negare una seria assistenza a che ne ha veramente diritto e non avere disponibilità per garantire una dignitosa pensione soprattutto a chi non è più in grado di lavorare.

Comprendo che il disegno di legge di revisione dell'invalidità pensionabile, nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, provochi resistenze da parte di alcune categorie interessate, ma è inderogabilmente necessario attuare una diversa disciplina nel delicato settore, che ha portato indubbiamente ad un ingiustificato aumento della spesa relativa ad esso, con la conseguenza che i limiti della spesa pubblica non consentono più

prestazioni pensionistiche adeguate per chi è effettivamente in condizioni di maggior bisogno.

Ritengo pertanto che non sussistano affatto, nel disegno in esame, criteri punitivi, ma piuttosto principi di risanamento e determinazioni alla eliminazione di abusi e conseguenti sprechi.

Debbo alla Commissione una precisazione in merito all'ordine del giomo da me presentato per quanto concerne il fenomeno della soccombenza sul contenzioso giudiziario che devono sostenere l'INPS per invalidità pensionabile e l'INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Lo scopo di quel documento è di cercare di sollecitare il Governo ad inserire nel provvedimento della legge-quadro del settore previdenziale, di imminente presentazione in Parlamento, delle norme che sgravino gli istituti interessati dall'attuale carico di spesa e studiare criteri più idonei onde responsabilizzare, se possibile, gli istituti di patronato, magari concedendo loro un incentivo percentuale sul numero delle pratiche che vengono trasmesse in sede giudiziaria, senza fare, eventualmente, gravare le spese di giudizio e di consulenza sul lavoratore interessato soccombente.

L'inserimento di questa norma nel disegno di legge De Michelis-Goria n. 242 in maniera imprecisa o affrettata potrebbe provocare ulteriore conflittualità tra le parti. Uno studio più attento e razionale nell'assetto generale previdenziale – ne sono certo – produrrà effetti più convenienti anche nel delicato settore del contenzioso giudiziario.

Passando ai contenuti innovatori del testo ora in esame, gia approvato dal Senato stesso nella scorsa legislatura e decaduto con la fine anticipata di essa, mentre era all'esame della Camera, non posso quindi che concordare quasi totalmente con i contenuti stessi, salvo i necessari coordinamenti con la legislazione frattanto intervenuta ed in particolare con gli articoli 6 e 8 del decreto-legge n. 463, del 1983, già convertito, articoli che in un certo senso erano stati anticipatori del provvedimento che ora si esamina, per quanto riguarda la correlazione a certi limiti di reddito di qualsiasi natura ai fini del diritto alla integrazione. D'altro canto da questo coordinamento deriva in proposito inevitabilmente, a parer mio, la parificazione della normativa con quella della pensione sociale per quanto concerne il diritto all'aggiunta, a titolo di integrazione, dell'istituendo assegno temporaneo di invalidità (comma terzo articolo 1); mi pare infatti inammissibile che la stessa erogazione per casi di bisogno sia pure non uguali (temporanea invalidità o supervecchiaia indigente) abbia parametri di correlazione differenti.

Ho lasciato per ultimi, per dare loro maggior risalto, i due elementi più rilevanti della nuova disciplina che la emananda legge di riforma sancirà; essi sono: la tutela sufficientemente adeguata della totale inabilità e la riaffermazione della prevalenza, nella valutazione dello stato di invalidità, ai fini del riconoscimento dell'assegno menzionato, dei fattori biopsichici, con riferimento esplicito alla riduzione della capacità di lavoro e non più della capacità di guadagno, eliminando così, sia pure non del tutto, la cosiddetta «componente socio-economica» sulla quale hanno prosperato l'assistenzialismo e il clientelismo. Mi sta bene anche quel riferimento all'articolo 8 della legge finanziaria del 1984.

Per le ragioni suddette dichiaro di concordare con quanto esposto nella esauriente relazione del senatore Bombardieri ed esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista.

TOROS. A nome del Gruppo democratico cristiano, dichiaro il nostro voto favorevole e faccio riferimento, per questo mio intervento, alle considerazioni svolte nella passata legislatura, quando, dopo un lungo lavoro e superando non lievi difficoltà, trovammo un punto d'incontro e votammo in Aula la riforma delle pensioni di invalidità. Mi riferisco anche alle considerazioni fatte, in questa sede ed in Aula, nel corso dell'esame della legge finanziaria e per la conversione in legge del noto decreto-legge n. 463.

Penso di esprimere anche il pensiero della Commissione, ringraziando tutti, ma in particolar modo il senatore Bombardieri per il lavoro svolto non solo come relatore, ma anche in sede di coordinamento e di comitato ristretto. Abbiamo tenuto conto nella definizione delle norme anche del parere a suo tempo espresso dal CNEL sulla questione della riforma delle pensioni d'invalidità e delle tre direttive comunitarie, fissando la nostra attenzione sulla capacità di lavoro e non soltanto sulla capacità di guadagno; è stato infine difeso il confine tra assistenza e previdenza.

Questo nostro voto si colloca in un momento che speriamo possa essere la vigilia dell'esame della riforma generale pensionistica. Esso fa, comunque, da ponte verso questa riforma, tenuto conto dei tanti contributi positivi che sono scaturiti. Se partiamo dalla considerazione della realtà dei fatti, il lavoro svolto non può che apparire positivo e per questo il voto della Democrazia cristiana sarà favorevole.

ROSSI Aride. Devo ribadire, signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto, che abbiamo discusso sempre serenamente su questo provvedimento, anche quando ci siamo trovati su posizioni dialettiche, di non convergenza, o di aperto contrasto. Considero positivo il fatto che abbiamo saputo superare queste divergenze sorte nonostante il fatto che il disegno di legge era già stato approvato nella precedente legislatura e che per molti aspetti questa precedente approvazione ha notevolmente facilitato il nostro compito.

Problemi interni erano sorti a causa di modificazioni intevenute nel frattempo nella legislazione pensionistica, di cui abbiamo dovuto tener conto. Tali problemi sono stati risolti, nel complesso in modo soddisfacente, anche se ciascuno di noi ha dovuto rinunciare a sue particolari esigenze, come avviene sempre, del resto, quando è in tutti la volontà di giungere ad una soluzione di largo consenso. Un dato credo che abbia stimolato tutti noi a cercare la soluzione che raccogliesse i maggiori consensi: la convinzione che possa essere questa, non voglio dire una buona legge – saranno i fatti a testimoniarlo o meno – ma certamente uno strumento che innovi profondamente rispetto alla legislazione attuale.

Ci attendiamo, comunque, effetti positivi dall'applicazione di questa legge, innanzi tutto per la separazione tra assistenza e previdenza, ma anche per i risparmi che si realizzeranno, soprattutto laddove persone godevano di situazioni pensionistiche non del tutto giustificate; effetti positivi, infine, per il riferimento alla capacità di lavoro anzichè alla capacità di guadagno. Abbiamo superato alcune divergenze, abbiamo inserito ulteriori garanzie e voglio augurarmi che le soluzioni trovate non rivelino in seguito smagliature e buchi: del resto, sappiamo bene cosa hanno significato per noi queste soluzioni, specie se le confrontiamo con il testo precedente e con il decreto-legge n. 463.

Da parte nostra, abbiamo sempre attribuito ad un provvedimento in materia di invalidità una grande importanza: non c'è bisogno, al proposito, che ricordi l'insistenza con la quale il mio Partito chiese qualche anno fa che si rivedesse la legislazione in materia, fonte in gran parte dei dissesti che si erano creati nelle gestioni previdenziali. Il numero di pensioni di invalidità attribuite nel nostro paese in virtù della legislazione vigente è molto superiore alla media europea. Il fatto che non esistesse una separazione tra assistenza e previdenza ha certamente creato confusione, ma ha in primo luogo aggravato la situazione finanziaria del nostro istituto di previdenza, anche a danno dei casi di maggiore invalidità.

Speriamo che questa legge innovi veramente, come a noi sembra, e rappresenti quindi una svolta in materia di pensioni di invalidità, in modo da limitare per il futuro il numero di persone che fruiscono di tali pensioni. Del resto la condizione dell'INPS ha raggiunto un punto di tale squilibrio non solo da incidere notevolmente sui conti dello Stato, ma anche da non consentire quei miglioramenti che sarebbe giusto assicurare a che ha passato la vita a lavorare versando i relativi contributi.

È per questo, signor Presidente, che auspichiamo che il progetto di riordino complessivo del sistema pensionistico possa arrivare al più presto nelle Aule parlamentari: a tale proposito, desidero sottolineare che sarebbe utile che il Sottosegretario ci informasse sui tempi che il Governo ritiene necessari per arrivare a questa presentazione. Per tutte le considerazioni da me svolte, dichiaro il voto favorevole del Gruppo repubblicano al disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Non posso non sottolineare l'importanza di questo risultato e vorrei sottolineare come la prima volta che la nostra Commissione procede in sede deliberante, e che ho l'onore di presiedere la Commissione in tale sede, siamo pervenuti ad un risultato di tale importanza con un voto all'unanimità. Non sono un patito della democrazia consociativa, però in certe circostanze credo che la collaborazione e il lavoro comune possano produrre i migliori risultati. Questo è stato un esperimento che senz'altro avrà esiti positivi.

Un ringraziamento particolare va al relatore Bombardieri e un ringraziamento deve essere espresso anche nei confronti di coloro che non sono presenti, cioè i colleghi che hanno lavorato nelle precedenti legislature intorno a questo testo che, come è già stato ricordato in vari interventi, ci è pervenuto in gran parte pronto per l'approvazione finale. Abbiamo avuto anche una collaborazione da parte dei sindacati che hanno dato un sostegno a questa nostra iniziativa. In questo contesto di consensi non c'è che da augurarsi che il progetto proceda presso l'altro ramo del Parlamento con la necessaria rapidità. A questo scopo, mi rivolgo all'interlocutore Governo che è il nostro tramite con l'altro ramo del Parlamento e formulo l'augurio che questo disegno di legge sia iscritto al più presto all'ordine del giorno con un esito identico a quello prodotto in questa sede, in modo che il disegno di legge non debba qui tornare nuovamente.

«Norme previdendenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (297), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (383), d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto

«Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (435)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici», d'iniziativa dei senatori Antoniazzi, Garibaldi, Alberti, Miana, Spano Ottavio, Vecchi, Iannone, Di Corato, Torri, Montalbano e Canetti.

Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici», d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto e «Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootenici»

Data l'identità delle materie, propongo che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Spano Ottavio di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, una relazione in merito al disegno di legge n. 297 (presentato da parte dei Gruppi del Partito comunista italiano, del Partito socialista italiano e della Sinistra indipendente) che viene in discussione con procedura abbreviata alla Commissione lavoro in sede deliberante, congiuntamente agli altri due disegni di legge sulla materia, il numero 383 d'iniziativa di senatori del Gruppo della Democrazia cristiana e il disegno di legge n. 435, presentato dal Governo, non può prescindere dalla «storia» (perchè quasi di storia si tratta, quando ci si deve riferire al oltre un ventennio di alterni orientamenti) della vicenda dell'inquadramento ai fini previdenziali delle aziende cooperative o consorziate, ed in certi momenti anche di quelle individuali, che trasformano e/o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

In termini concreti la questione è ed è stata questa: da una parte le imprese sopraindicate sono interessate ad essere inquadrate nel settore agricolo, per potere pagare i contributi nella misura ridotta prevista per tale settore, dall'altra i lavoratori impegnati nelle attività di cui trattasi, sono invece interessati a che le imprese di cui fanno parte siano inquadrate nei settori industria e commercio, a seconda dei casi, per potere godere di più favorevoli trattamenti previdenziali.

Premetto che la questione avrebbe potuto essere risolta a monte, con un provvedimento che avesse parificato per tutti i settori la contribuzione e le prestazioni, salvo riconoscere degli sgravi fiscalizzati per i particolari settori deboli economicamente, come l'agricoltura, che, per la verità, non dovrebbe più ritenersi tale, almeno per la stragrande maggioranza. Ritengo che in questo caso, ove si volesse, più giusto sarebbe parlare di sgravi per incoraggiare la ripresa di un settore che ci rende particolarmente tributari all'estero.

Provvedimenti in questo senso sono stati proposti da parte socialista nella scorsa legislatura, durante la discussione in Commissione lavoro del Senato del disegno di legge n. 837, congiuntamente con altri, concernenti la riforma della previdenza in agricoltura, ma anche tali disegni di legge furono bloccati dalla fine anticipata della legislatura.

Comunque nulla si è fatto, e la materia è rimasta senza una chiara normativa necessaria, secondo alcuni, anche per carenza di definiti orientamenti dottrinari: ho detto secondo alcuni, perchè a me pare sovvengano egregiamente allo scopo le norme sia dell'articolo 2135 sia, per analogia, dell'articolo 2070 del Codice civile.

Nonostante questi per me validi capisaldi legislativi, dopo un intervento della Corte di cassazione del 1974, una circolare ministeriale dell'8 aprile 1966, dettata evidentemente da spinte di politica protezionistica dell'agricoltura, ma non dei lavoratori impegnati, consentiva l'inquadramento in agricoltura *sic et simpliciter* dei soli enti cooperativistici del settore.

Conseguentemente, si verificò il passaggio al settore agricolo di aziende che avevano precedentemente contribuito nel settore commercio: ciò provocò naturalmente vaste reazioni tra i lavoratori interessati e di ciò si preoccuparono i proponenti dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per evitare appunto pregiudizio di posizioni precostituite, ma tale norma, che includeva anche le aziende individuali e che consentiva su sola base di comportamenti di fatto il ripristino ed il mantenimento dell'inquadramento nel settore commercio, senza lontanamente incidere sui criteri di inquadramento, ha determinato una disparità di trattamento tra imprese ed imprese, e tra lavoratori di alcune di esse e lavoratori di altre.

A questa evidente violazione dei princìpi costituzionali ha fatto ricorso un magistrato, che doveva giudicare su una controversia in materia tra INPS ed una impresa, e la Corte costituzionale con sentenza n. 185 del 14 luglio 1976, che ha dichiarato l'illegittimità del precitato articolo 9 della legge n. 334 per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, violazione assorbente dell'altra, pure invocata, di cui all'articolo 53 della Costituzione stessa.

È significativo che la Corte costituzionale abbia affermato nelle motivazioni: «È appena il caso di sottolineare che a tutt'oggi e cioè a circa otto anni di distanza dalla legge *de qua* n. 334 del 1968 non si rinviene alcuna nuova iniziativa legislativa per la sistemazione della materia», e ciò con espresso riferimento alla premessa, direi promessa, del decaduto articolo 9, che iniziava con la frase: «In attesa della emanazione di norme per l'inquadramento ai fini previdenziali ed assicurativi delle imprese individuali ad associative che...» eccetera.

Negli anni da allora trascorsi è perdurata l'incertezza e la confusione, tanto che solo nella seduta del 15 settembre 1983 il Consiglio di amministrazione dell'INPS, che vanamente aveva atteso i provvedimenti legislativi invocati anche dalla Corte costituzionale, dando così tardiva

esecuzione alla sentenza, deliberava che «nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole indicate dall'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, gli adempimenti contributivi debbono essere effettuati mediante le procedure vigenti per il settore agricolo».

Desidero ora fare alcune considerazioni di carattere politico-sociale. L'ottemperanza al dettato costituzionale richiamato nella sentenza n. 185 del 14 luglio 1976, ha posto il Parlamento di fronte all'obbligo di deliberare, tra i provvedimenti più urgenti, una regolamentazione della materia, ma, ciò nonostante, la situazione non si è ancora risolta, anche perchè nella precedente legislatura si è giunti, il 28 aprile 1983, alla approvazione da parte del Senato del testo di regolamentazione definitiva della materia stessa (disegno di legge n. 958), decaduto però essendo intervenuta la fine anticipata della legislatura, prima della discussione alla Camera. Con impegno concorde, le forze politiche più vigili nel campo sociale e del lavoro hanno ripreso immediatamente l'iniziativa nella nuova legislatura, con la riproposizione allo stesso Senato del testo già approvato, come dianzi ricordavo. Il Governo non è stato da meno e un disegno di legge è stato presentato dai Ministri del lavoro e del tesoro e viene in discussione congiunta.

È auspicabile, anche per la procedura più rapida consentita dai precedenti rammentati, che si pervenga sollecitamente alla promulgazione della legge, per la quale non sono mancate sollecitazioni e validi contributi delle forze sindacali e del movimento cooperativistico. Non v'è dubbio che il provvedimento venga accolto con soddisfazione da tutte le parti interessate in quanto giustamente:

1) include nei settori previdenziali industriali e commerciali le aziende che trasformano e commercializzano prodotti, sia pure agricoli, ma che non sono prevalentemente prodotti dalla stessa azienda o dai singoli associati;

2) attribuisce invece al settore agricolo, le imprese che lavorano totalmente prodotti dei fondi e degli allevamenti propri o dei soci, rientranti quindi nell'esercizio normale dell'impresa agricola, come definita dal Codice civile;

3) viene regolamentato a sanatoria il differente comportamento contributivo pregresso;

4) vengono comunque parificate a quelli dei settori industria e commercio la contribuzione e le prestazioni di alcune forme previdenziali speciali, ancorchè in generale le aziende stesse siano inquadrate come al punto 2);

5) vengono parificate, sia pure progressivamente, le aliquote contributive a carico dei lavoratori,

6) vengono concesse di fatto agevolazioni alle imprese di recente costituzione, con l'inclusione temporanea tra le aziende agricole, che notoriamente sopportano un carico contributivo alquanto ridotto, rispetto a quello che competerebbe nelle ipotesi di cui al punto 1).

Detto quanto sopra, mi preme porre in evidenza che approvando questo disegno di legge, elaborato e voluto da tutte le forze politiche qui rappresentate, si rende un atto di giustizia sociale nei confronti dei lavoratori del settore che da decenni attendono questa soluzione. Da un esame, seppur sommario, il nuovo ordinamento di quei lavoratori, e rispettive aziende, non comporterebbe aggravio di spesa, ma consentirebbe un aumento di entrate a favore del maggiore istituto previdenziale del nostro paese.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno, data la complessità della materia e la non concordanza delle opinioni dei colleghi della Commissione, costituire una Sottocommissione per l'esame congiunto dei disegni di legge.

ANTONIAZZI Sono d'accordo con la proposta del Presidente di costituire un comitato ristretto. Tuttavia, visto che abbiamo cominciato la discussione generale, a prescindere dai lavori del comitato ristretto, propongo di continuare la discussione stessa per conoscere quali sono gli orientamenti dei vari Gruppi, perchè non si possono esprimere solo nel comitato ristretto e questo per un problema di correttezza che riguarda tutti quanti. Il comitato ristretto può cominciare i suoi lavori, ma insisto sulla esigenza di un dibattito generale; può darsi che si perda qualche ora ma sarà utile per avere un quadro della situazione e per avere elementi che consentano al comitato di poter lavorare.

SPANO Ottavio. Concordo con quanto ha detto il collega Antoniazzi.

Volevo far presente che manca il parere della 5ª Commissione sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che si costituisca una Sottocommissione per l'esame congiunto dei disegni di legge. Comunque nella prossima seduta proseguiremo la discussione generale.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO